

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

intento a lavorare in quota all'altezza di otto metri in assenza dell'adozione di misure individuali di protezione quali linee vita, sistemi di aggancio, connettori, cordini ed altro, perdeva l'equilibrio e precipitava in terra provocandosi lesioni personali da cui derivava la morte.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Secondo i giudici di merito, l'imputato avrebbe dovuto e potuto pretendere che i lavoratori facessero uso dei dispositivi di protezione rimasti inutilizzati nel furgone e prescrivere l'utilizzo di altri più efficaci, essendo insufficienti questi ultimi, secondo il principio di esigibilità. Il rimprovero colposo attiene pertanto alla realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate e mediante l'attivazione di condotte doverose o, comunque, esigibili a carico di soggetto preposto, quantomeno di fatto, alle lavorazioni, consapevole della sistematica inosservanza da parte dei lavoratori all'adozione di presidi antinfortunistici individuali, pure presenti sul luogo di lavoro (Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

I giudici di merito hanno applicato i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di una pluralità di posizioni di garanzia che operano, sebbene con diversi compiti e responsabilità nell'ambito dello stesso cantiere, escludendo pertanto che la posizione prepositurale assunta dal A.A. in relazione alle lavorazioni presso il cantiere di C., potesse essere neutralizzata dalla presenza di un ulteriore responsabile del cantiere, in ragione dell'attività concretamente svolta nella disciplina del lavoro delle maestranze, delle indicazioni e delle prescrizioni impartite ai dipendenti ad inizio giornata e della palese inosservanza all'adozione di misure di prevenzione del rischio cadute da parte di questi. In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n.18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253850; n.928 del 28/09/2022, Bocchio, Rv. 284086; n.10460 del 21/01/2025, Andrulli, Rv. 287550).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., D.D. (omissis), H.H., I.I., J.J. e K.K., che liquida in complessivi €seimilatrenta oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.